



Gal
Valli Marecchia
e Conca



Misura 19 – Sostegno dello sviluppo locale LEADER

**Azione specifica per l'attuazione della strategia
Tipo di operazione 19.2.02.14**

**“Aiuto all'avviamento e
investimenti in neoimprese extra
agricole in zone rurali”**

BANDO PUBBLICO



I'Europa investe nelle zone rurali

INDICE

Premessa

Sezione I – Descrizione requisiti e condizioni tipo di azione B 2.3

1. Riferimenti normativi
2. Beneficiari e condizioni di ammissibilità
3. Localizzazione degli interventi
4. Spese ammissibili
5. Risorse finanziarie
6. Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili
7. Criteri di priorità della domanda di sostegno

Sezione II - Procedimento e obblighi generali

8. Competenze, domande di sostegno e pagamento e relative procedure
9. Controlli
10. Esclusione e vincoli
11. Obblighi informativi
12. Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni
13. Responsabile del procedimento
14. Disposizioni finali

Elenco Allegati

Allegato 1. Elenco dei Comuni di pertinenza del GAL Valli Marecchia e Conca con indicazione dell'area rurale con problemi di sviluppo (Zona D) e quelli in aree ad agricoltura intensiva e specializzata (Zona B);

Allegato 2. Definizione di microimprese e piccole imprese di cui all'allegato I al Reg. (UE) n.702/2014 e dichiarazione

Allegato 3. Gestione flussi finanziari e modalità pagamento

Allegato 4. Schema di Relazione tecnico economica di progetto

Allegato 5. Prospetto di raffronto fra preventivi di spesa

Allegato 6. Riduzioni

Allegato 7. Dichiarazione Imposta di bollo

Allegato 8. Mandato al Gal Valli Marecchia e Conca per la consultazione del fascicolo anagrafico di competenza della Regione Emilia-Romagna

Allegato 9. Definizione di impresa femminile/giovanile

Allegato 10. Autovalutazione relativa al possesso delle priorità e relativi punteggi

Allegato 11 Dichiaraione sul rispetto del regime “de minimis”

PREMESSA

Con il presente bando il GAL Valli Marecchia e Conca (di seguito Gal VMC) dà attuazione agli interventi previsti nel proprio Piano di Azione per il tipo azione specifica B 2.3 - "Aiuto all'avviamento e investimenti in neoimprese extra-agricole in zone rurali".

L'azione ha come obiettivo specifico (B.2) – "Sostenere l'incremento della competitività del sistema economico, incluso quello turistico, favorendo la nascita di nuove realtà imprenditoriali, l'innovazione e supportando la (inter)nazionalizzazione delle imprese esistenti".

Gli interventi sono finalizzati a favorire l'avviamento, da parte di singole persone fisiche, di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo e di neoimprese al fine di aumentare le possibilità di impiego nelle "Aree rurali con problemi di sviluppo" (zone D) e nelle "Aree ad agricoltura intensiva e specializzata" (zone B), contribuendo positivamente ai processi di innovazione in area rurale e al mantenimento di un tessuto sociale in aree altrimenti potenzialmente soggette ad abbandono.

I progetti devono quindi risultare coerenti con la priorità cui il tipo di azione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione del suddetto tipo di operazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari ed il relativo procedimento.

Sezione I - Descrizione requisiti e condizioni del tipo di azione B.2.3

1. Riferimenti normativi

I riferimenti normativi sono:

- Reg. (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed in particolare l'articolo 17;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- Reg. (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestale e nelle zone rurali;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna nella versione 9.2, approvata dalla Commissione con Decisione C (2020) 2184 final del 3 aprile 2020, di cui è stato preso atto dalla Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta n. 322 del 8 aprile 2020;
- Disposizioni attuative di misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale Leader Delibera di giunta Regionale n. 49 del 14/01/2019;
- Determinazione n. 926 del 26 gennaio 2016 della Regione Emilia-Romagna - Servizio Territorio Rurale ed Attività faunistico-venatorie avente ad oggetto “MISURA 19 – Ammissione alla Fase 2 dei GAL e delle relative Strategie di Sviluppo Locale”;
- Determinazione n. 13080 del 10 agosto 2016 della Regione Emilia-Romagna - Servizio Programmazione e Sviluppo Locale integrato - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale LEADER - individuazione dei GAL e assegnazione definitiva delle risorse”;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Valli Marecchia e Conca n.7 del 10 Settembre 2019 che approva il presente avviso pubblico;
- Verbale del Nucleo di Valutazione Interdirezionale a Supporto dell'attuazione della Misura 19 del 26.09.2019 e conformità definitiva (PG/2019/0901075 del 10.12.2019).

2. Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Il presente bando è rivolto a:

- A. persone fisiche che intendono costituire micro o piccola impresa extra agricola (secondo la definizione di cui al D.M. delle Attività Produttive 18.4. 2005: “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, G.U. 12.10.2005 – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE). Il beneficiario persona fisica può costituirsi come:
- a) Ditta individuale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile.
- b) Società di persone alle seguenti condizioni: se il beneficiario-persona fisica si insedia in qualità di contitolare in società di persone, il contributo viene corrisposto a condizione che la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quale risultante dal patto societario, sia in capo al beneficiario in modo tale per cui le sue decisioni non possano essere inficate dagli ulteriori soci. Pertanto, nelle forme di società semplice (s.s.) e di società in nome collettivo (s.n.c), il beneficiario dovrà essere anche amministratore della società. Qualora il beneficiario non sia amministratore unico, dovrà inoltre avere la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità del beneficiario amministratore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell’impresa, inclusi gli adempimenti relativi ai rapporti di lavoro, in materia di collocamento, contributivi, previdenziali, fiscali. Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) il beneficiario dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l’ufficio di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime. Si precisa altresì che la responsabilità del beneficiario amministratore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri soci specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell’impresa. Le condizioni sopraesposte dovranno essere mantenute almeno per l’intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.
- c) Società di capitali, alle seguenti condizioni: se il beneficiario – persona fisica si insedia in una società di capitali o cooperativa, il contributo viene corrisposto solo se il beneficiario stesso acquisisce la qualifica di socio e riveste un ruolo di responsabilità nella conduzione dell’azienda medesima (esempio: amministratore delegato o membro del C.d.A.) e comunque in modalità tale per cui le decisioni del beneficiario non possano essere inficate dagli ulteriori

soci. Nelle società a responsabilità limitata (s.r.l.) il beneficiario dovrà possedere la quota di maggioranza ed avere affidata dallo Statuto l'amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società. Si precisa altresì che la responsabilità del beneficiario amministratore non potrà risultare limitata da ulteriori previsioni statutarie che riconducano in capo ad altri amministratori specifiche responsabilità in ordine ad ambiti gestionali/operativi dell'impresa. Nella Società per azioni (s.p.a.) il beneficiario dovrà ricoprire il ruolo di amministratore ed avere la rappresentanza della società. In presenza di C.d.A. il beneficiario dovrà rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Nella Società cooperativa il beneficiario dovrà essere socio e componente del C.d.A. Nel C.d.A. il beneficiario dovrà rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Nella Società in accomandita per azioni, il beneficiario dovrà ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore (sia per le attività ordinarie che straordinarie). In presenza di C.d.A. il beneficiario dovrà rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica. Le condizioni sopraesposte dovranno essere mantenute almeno per l'intero periodo di vincolo alla conduzione aziendale.

A prescindere dalla tipologia societaria, qualora un socio risulti essere una persona giuridica, la situazione dovrà essere esaminata nel concreto, avendo a riferimento il principio che le decisioni del beneficiario non dovranno poter essere inficate dalla rimanente componente societaria.

Nel caso di investimenti su beni immobili di proprietà del richiedente persona fisica, questi dovrà impegnarsi a trasferire la proprietà del bene alla nuova società prima dell'avvio dei lavori o darne disponibilità per intero periodo di vincolo.

Inoltre, i beni mobili e immobili oggetto del finanziamento non potranno essere oggetto di trust o altre forme di "protezione" che impediscono all'Autorità di gestione e all'Organismo pagatore il recupero del contributo in caso di applicazione della normativa europea e regionale in materia di revoche e sanzioni. In alternativa, il beneficiario dovrà fornire idonee garanzie "a copertura" del contributo concesso.

B. Imprese individuali, le società (di persone, di capitale, cooperative), soggetti che esercitano la libera professione (purché in forma individuale) e le associazioni, non partecipate da soggetti pubblici, **con caratteristiche di micro e piccole imprese, secondo la definizione di cui al D.M. delle Attività Produttive 18.4. 2005: "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" (G.U. 12.10.2005 – in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE) costituite da non più di un anno alla data di protocollo della domanda di sostegno che esercitano attività extra agricola in forma esclusiva. Farà fede la data di richiesta di apertura della P. IVA presso l'Agenzia delle Entrate.**

Per potere aderire al presente bando il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti e rispettare le seguenti condizioni:

A. Persone fisiche devono:

- avere età pari o superiore a 18 anni al momento di presentazione della domanda di sostegno;
- non beneficiare di pensione di anzianità o vecchiaia;
- essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E.;
- non essere stato titolare/contitolare di impresa nei 12 mesi antecedenti la domanda; si considerano titolari/contitolari, per il presente bando, tutti i soggetti che hanno avuto nei 12 mesi precedenti la titolarità di una impresa individuale o una partecipazione all'interno di una società di persone o, per le società di capitali, hanno assunto compiti di amministrazione o direzione della società;
- presentare un Piano di Sviluppo Aziendale di durata 18 mesi e proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente bando;

- risultare iscritto all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole¹ con posizione debitamente validata e fascicolo dematerializzato e conforme all’Allegato A alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 così come integrata con determinazione n. 3219 del 3/3/2017;
- prevedere la creazione di un’impresa extra-agricola, che rientri nella definizione di “micro impresa” ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014, intesa come un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro. Le condizioni per la valutazione del presente requisito sono riportate nell’Allegato 2 al presente bando;
- prevedere, la realizzazione dell’intervento nel territorio del Gal Valli Marecchia e Conca (la localizzazione fa riferimento al luogo in cui viene effettuato l’investimento). E’ necessario che l’impresa abbia, al momento della liquidazione (acconto o saldo) almeno una unità operativa nel territorio Gal Valli Marecchia e Conca.

Si intende impresa extra-agricola l’impresa che **non** esercita le attività previste all’art. 2135 del codice civile né in forma primaria e né secondaria. L’esercizio di impresa extra-agricola, in relazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 821 della Legge n. 208/2015, è riconosciuto anche ai soggetti che intendono esercitare la libera professione.

Per essere beneficiari i soggetti richiedenti devono inoltre impegnarsi a proseguire l’attività intrapresa per almeno cinque anni a decorrere dal saldo del contributo; nel corso di durata del vincolo alla conduzione diretta da parte del beneficiario non sono consentite operazioni di modifica della titolarità dell’impresa.

L’inizio del processo di avviamento dell’attività imprenditoriale è identificato dal momento della richiesta di apertura della P.IVA, che non deve essere antecedente rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno, e non dovrà essere successiva di oltre 60 **240 giorni rispetto alla data di comunicazione dell’atto di concessione del contributo, ~~se trattasi di impresa individuale, o di oltre 90 giorni nel caso di costituzione di società; in entrambi i casi dovrà essere data comunicazione al GAL dell’avvenuta costituzione.~~**

Il processo di avviamento dell’attività imprenditoriale comprende altresì ulteriori fasi, anch’esse successive rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno, quali l’apertura della P.IVA e l’iscrizione alla posizione previdenziale di riferimento, e si intende concluso con la piena attuazione di un Piano di sviluppo aziendale (PSA). La fase di attuazione del PSA dovrà essere avviata in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno e comunque conclusa entro 18 mesi dalla data di comunicazione dell’atto di concessione del contributo.

Il mancato rispetto di uno dei suddetti termini determina la decadenza della domanda e della relativa concessione.

Il beneficiario **“Persona Fisica”** che costituisce una nuova impresa in forma individuale deve aggiornare il fascicolo aziendale nell’Anagrafe delle aziende agricole, con l’inserimento dei dati e della documentazione relativi alla nuova impresa, ed entro i termini indicati nell’atto di concessione, deve presentare apposita domanda di variante nel sistema SIAG allegando:

- copia della richiesta di apertura della P. IVA e, se già disponibile, documentazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta apertura;
- apertura della posizione previdenziale;
- documentazione relativa all’iscrizione al Registro delle imprese, qualora ne ricorra il caso;
- documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dal PSA che ha determinato l’attribuzione dei punteggi secondo i parametri territoriali e soggettivi/aziendali;

Il GAL provvederà all’istruttoria sulla documentazione verificando il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei punteggi attribuiti

Nel caso di beneficiario **“persona fisica”** che costituisce una nuova impresa in forma societaria diversa da ditta individuale, occorre che venga creato il fascicolo relativo alla nuova impresa nell’Anagrafe delle aziende agricole.

Il beneficiario Persona fisica entro i termini indicati nell'atto di concessione deve presentare apposita domanda di variante sulla piattaforma SIAG in cui sarà necessario:

- inserire nel quadro Azienda la nuova impresa;
- creare una nuova unità aziendale relativa alla nuova impresa;
- associare le spese alla persona fisica e alla nuova impresa per le quote di rispettiva competenza;

Alla domanda di variante dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- atto costitutivo e statuto dell'impresa;
- copia della richiesta di apertura della P. IVA e, se già disponibile, documentazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta apertura;
- apertura della posizione previdenziale;
- documentazione relativa all'iscrizione al Registro delle imprese, qualora ne ricorra il caso;
- documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dal PSA che ha determinato l'attribuzione dei punteggi secondo i parametri territoriali e soggettivi/aziendali;
- documentazione analoga a quella richiesta alle imprese "già costituite al momento della presentazione della domanda di sostegno" relativamente al titolo di proprietà o di possesso delle particelle-immobili oggetto di intervento con una durata residua pari al vincolo di destinazione ed eventuale titolo abilitativo.

Il GAL provvederà all'istruttoria sulla documentazione verificando il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e dei punteggi attribuiti.

B. Micro e piccole imprese costituite da non più di un anno

- Possedere una P.IVA, da non più di un anno (identificato dal momento della richiesta di apertura della P.IVA) dalla presentazione della domanda di sostegno; Per i liberi professionisti essere in possesso al momento della presentazione della domanda di sostegno di partita iva rilasciata da parte da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività. (da attestare tramite presentazione di copia della dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini iva – imprese individuali e lavoratori autonomi, presentata all'Agenzia delle Entrate, dalla quale risulti l'attività svolta, la relativa data di avvio e il luogo di svolgimento della stessa).
- Essere un'impresa attiva/**sospesa**, non essere in stato di liquidazione o non essere stato soggetto a procedure di fallimento o concordato preventivo nell'ultimo quinquennio dalla data della presentazione della domanda di sostegno. Il presente requisito non è applicabile ai liberi professionisti;

- Risultare iscritte all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente aggiornata, validata e fascicolo dematerializzato e conforme all'Allegato A alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 così come integrata con determinazione n. 3219 del 3/3/2017; l'iscrizione può essere effettuata tramite un CAA (Centro di Assistenza Agricola) autorizzato ad operare in Emilia-Romagna, i cui riferimenti sono disponibili sul sito internet della Regione Emilia-Romagna. Il fascicolo dovrà essere in formato digitale, secondo le previsioni della determina del Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroindustriali n. 19019 del 28 novembre 2016, aente ad oggetto "*Regolamento regionale 17/2003 - Rideterminazione del contenuto informativo dell'Anagrafe delle aziende agricole e della fonte documentale telematica – Ridefinizione dell'allegato A approvato con determinazione 15462/2012*", i cui riferimenti sono disponibili sul sito internet della Regione Emilia-Romagna.

- Presentare un PSA di durata massima di 18 mesi e proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente bando;
- Avere, in caso di società, durata del contratto societario almeno pari a quella del periodo di vincolo di destinazione/conduzione delle opere;

- Rientrare, per dimensioni, nella definizione di micro e piccola impresa secondo quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 702/2014 che sinteticamente vengono così caratterizzate:

- ✓ “microimprese”: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- ✓ “piccola impresa”: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
- ✓ prevedere, la realizzazione dell’intervento nel territorio del Gal Valli Marecchia e Conca (la localizzazione fa riferimento al luogo in cui viene effettuato l’investimento). E’ necessario che l’impresa abbia, al momento della liquidazione (acconto o saldo) almeno una unità operativa nel territorio Gal Valli Marecchia e Conca.

Tutti i sopraindicati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

I soggetti con obbligo di iscrizione all’INPS e all’INAIL devono essere in regola con la posizione contributiva. Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno e dell’eventuale concessione dell’aiuto. La non regolarità costituirà elemento ostativo all’ammissibilità ed alla concessione. La regolarità contributiva sarà verificata, inoltre, al momento della istruttoria della liquidazione delle domande di pagamento. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica della regolarità contributiva include quella delle posizioni individuali dei singoli soci.

Anche per le Micro e piccole imprese costituite da non più di un anno la fase di attuazione del PSA dovrà essere avviata in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno e comunque conclusa entro 18 mesi dalla data di comunicazione dell’atto di concessione del contributo. Il mancato rispetto di uno dei suddetti termini determina la decadenza della domanda e della relativa concessione.

Per entrambe le categorie A e B sono ammissibili le seguenti attività

Parametri territoriali

Localizzazione degli interventi in Zona D

Localizzazione degli interventi in Zona B

Parametri soggettivi/aziendali

Imprese operanti nel settore della ricettività (codici ATECO – sezione I - divisione 55)

Imprese operanti nel settore della ristorazione (codici ATECO – sezione I – divisione 56)

Imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio (Codici ATECO – sezione G – divisione 47)

Imprese operanti nel settore dei servizi a supporto del turismo come: noleggio biciclette, trasporto persone e bagagli, guide ambientali e turistiche, noleggio attrezzature sportive, (codici ATECO – sezione H – divisione 49.3; sezione N – divisioni 77.21 e 79)

Imprese operanti nel settore di attività creative, artistiche, entertainment, culturali e sportive (codici ATECO – sezione R)

Imprese operanti nel settore dei servizi a supporto delle imprese (codici ATECO – sezione M – divisione 70-71-72)

Imprese operanti nel settore ICT e dei servizi di assistenza hardware, software e di servizi alla persona (codici ATECO – sezione S – divisione 95 e 96)

Aziende che richiedono finanziamenti per realizzazione/ristrutturazione/organizzazione di servizi fruibili ai portatori di handicap. Investimenti aggiuntivi a quelli previsti per legge per garantire l’accesso alle strutture e ai servizi delle persone disabili

Attivazione servizi o attività economiche analoghe non presenti nell’ambito territoriale (secondo il livello sub comunale minimo: ad esempio località, frazione) oggetto dell’investimento

Rilevanza della componente giovanile in termini di partecipazione societaria (i requisiti di impresa femminile e giovanile sono riportati nell’Allegato 9)

Per entrambe le tipologie di beneficiario (A) e (B), si intende impresa extra-agricola l'impresa che non esercita le attività previste all'art. 2135 del codice civile anche se in forma secondaria.

Non sono pertanto ammissibili imprese con codice ATECO agricolo appartenenti alle categorie di seguito elencate:

- 01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso)
- 01.11.20 Coltivazione di semi oleosi
- 01.11.30 Coltivazione di legumi da granella
- 01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
- 01.12.00 Coltivazione di riso
- 01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da zucchero e patate)
- 01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da zucchero e patate)
- 01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero
- 01.13.40 Coltivazione di patate
- 01.14.00 Coltivazione di canna da zucchero
- 01.15.00 Coltivazione di tabacco
- 01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili
- 01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria
- 01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette
- 01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti
- 01.21.00 Coltivazione di uva
- 01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
- 01.23.00 Coltivazione di agrumi
- 01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
- 01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio
- 01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi
- 01.27.00 Coltivazione di piante per la produzione di bevande
- 01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
- 01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
- 01.30.00 Riproduzione delle piante
- 01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
- 01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne
- 01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini
- 01.44.00 Allevamento di cammelli e camelidi
- 01.45.00 Allevamento di ovini e caprini
- 01.46.00 Allevamento di suini
- 01.47.00 Allevamento di pollame
- 01.49.10 Allevamento di conigli
- 01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia
- 01.49.30 Apicoltura
- 01.49.40 Bachicoltura
- 01.49.90 Allevamento di altri animali nca
- 01.50.00 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
- 01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale
- 01.62.01 Attività dei maniscalchi
- 01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
- 01.63.00 Attività che seguono la raccolta
- 01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie
- 01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina
- 01.70.00 Caccia, cattura di animali e servizi connessi
- 02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali
- 02.20.00 Utilizzo di aree forestali
- 02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi
- 02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura
- 03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
- 03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi
- 03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
- 03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi.

L'esercizio di impresa extra-agricola, in relazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 821 della Legge n. 208/2015, è riconosciuto anche ai soggetti che intendono esercitare la libera professione.

Non sono inoltre ammessi i beneficiari operanti nei seguenti settori, né investimenti riconducibili a tali stessi settori:

- Produzione e commercio di armi e munizioni;
- Gioco d'azzardo: case da gioco e imprese equivalenti;
- Rivendita di articoli per adulti (sexy-shop) o di materiale pornografico.

Le imprese avviate grazie ai finanziamenti del presente bando non devono ricoprendere le attività riconducibili alle voci sopraindicate per tutto il periodo di vincolo.

3. Localizzazione degli interventi

L'Operazione è applicabile su tutto il territorio di competenza del GAL VMC, come da Allegato 1.

4. Spese ammissibili

Sostegno sottoforma di contributo in conto capitale:

- costruzione/ristrutturazione immobili destinati all'attività aziendale;
- arredi funzionali all'attività;
- macchinari, impianti, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale;
- impianti, attrezzature per la lavorazione/trasformazione/conservazione dei prodotti e/o servizi offerti o somministrati;
- investimenti funzionali alla vendita;
- veicoli purché strettamente funzionali alle attività extra agricola oggetto del finanziamento;
- allestimenti e dotazioni specifiche per veicoli aziendali strettamente necessari per svolgere l'attività extra agricola oggetto del finanziamento;
- spese generali quali onorari di professionisti/consulenti, spese notarili e studi di fattibilità, entro il limite massimo del 10% delle stesse; nel caso particolare degli studi di fattibilità, la relativa spesa è riconosciuta a fronte della presentazione di specifici elaborati frutto dell'effettuazione di analisi di mercato, economiche e similari, finalizzate a dimostrare la sostenibilità economico finanziaria del progetto;
- investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di licenze per uso di brevetti o software informatici, promozione e comunicazione.

Il richiedente persona-fisica può sostenere le spese relative a: consulenze, progettazione, spese notarili o altre spese connesse alla progettazione dell'intervento proposto e alla presentazione della domanda nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno e fino alla costituzione della impresa.

Possono essere presentati progetti di qualsiasi importo di spesa ammissibile superiore ai minimi, previsti fermo restando che il contributo massimo concedibile sarà comunque calcolato nel rispetto del regime "de minimis".

Non sono ammessi al sostegno:

- le spese effettuate in data antecedente la protocollazione a SIAG della domanda di sostegno, fatto salvo quanto stabilito rispetto alle spese sostenute dal richiedente persona fisica relative a consulenze, progettazione, spese notarili o altre spese connesse alla progettazione dell'intervento proposto;
- gli investimenti per i quali sono stati richiesti o che già beneficiano, al momento della concessione del sostegno, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- manutenzioni ordinarie;
- quote di ammortamento, spese di gestione, acquisto di terreni e beni immobili, fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, rendicontazioni effettuate con calcolo semplificato in materia di costi e leasing;
- progetti che comportano una spesa ammissibile complessiva inferiore a **Euro 15.000,00**. Pertanto non verranno ammessi a finanziamento i progetti il cui importo totale di spesa ammissibile risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnico/amministrativa di conformità ai criteri del presente avviso, inferiore ai valori minimi previsti;
- acquisto di allestimenti o attrezzature usate;
- importi corrispondenti all'IVA;
- spese in auto fatturazione e per lavori in economia;
- spese generali di funzionamento e materiali di consumo;
- spese per fornitura di consulenze da parte dei soci e/o dei componenti l'organo di amministrazione;

- spese riferibili a fatturazioni emesse tra imprese appartenenti alla stessa ATI/Consorzio/rete/raggruppamento dei soggetti beneficiari del contributo;
- manodopera aziendale;
- spese per la gestione corrente (compresi garanzie fideiussorie e accensione conto corrente);
- spese relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti;
- spese per il pagamento di interessi debitori;
- spese per il pagamento di assicurazioni per perdite o oneri futuri;
- spese relative a rendite da capitale;
- spese per il pagamento di debiti e commissioni su debiti.

Il finanziamento di soli macchinari, attrezzature o dotazioni è ammissibile solo se sono presenti in azienda locali o spazi adeguati alla loro collocazione.

Nel caso di ristrutturazione di intere unità immobiliari a se stanti, il progetto edilizio di ristrutturazione deve garantire un miglioramento della prestazione energetica rispetto ai livelli minimi previsti dalla normativa vigente per le specifiche tipologie di intervento; in particolare il progettista dovrà dimostrare con una relazione tecnica che nel progetto ha migliorato l'efficienza energetica, conformemente alla D.G.R. della Regione Emilia-Romagna n. 967 del 2015, rispetto al minimo previsto dalla citata normativa.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente avviso, e per quanto applicabile, si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 -2020" oggetto dell'intesa sancita in Conferenza Stato regioni nella seduta del 9 maggio 2019.

5. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie allocate a favore del presente bando ammontano a:

€ 505.000,00

6. Importi ammissibili e aliquote di sostegno applicabili

Il beneficiario potrà accedere al bando mediante sostegno sotto forma di contributo in conto capitale.

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al

60 % della spesa ammissibile

e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti "de minimis" (art 3 del Reg. (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18.12.2013) che prevedono che l'importo complessivo degli aiuti concessi a un'impresa unica non può superare i 200.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari e sia nel rispetto del divieto di cumulo (artt. 3 e 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013).

La dichiarazione relativa ai contributi "de minimis" All.-11, parte integrante della domanda di sostegno, dovrà essere aggiornata dal beneficiario con eventuali modifiche intercorse dopo la presentazione della domanda nel più breve tempo possibile. Ogni richiedente è invitato a visionare la propria situazione in merito ai "de minimis" consultando i seguenti siti:

https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza

<https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

L'aiuto non è cumulabile con nessuna altra sovvenzione a qualsiasi titolo concessa per la realizzazione del progetto di sviluppo.

La spesa ammissibile va da un minimo di **15.000,00 euro a un massimo di 100.000,00 euro**.

7. Criteri di priorità della domanda di sostegno

Per l'attribuzione delle priorità verranno utilizzati gli elementi dichiarati nella domanda.

La data di riferimento per il riconoscimento dei corrispondenti punteggi è quella della scadenza di presentazione delle domande di sostegno del presente avviso.

Saranno valutati ai fini della graduatoria solo i punteggi che il beneficiario ha dichiarato di possedere in fase di domanda e dovranno essere chiaramente indicati nella relazione tecnica/PSA citando i parametri di seguito elencati. Nel caso dei beneficiari: A) persone fisiche, i requisiti dichiarati nel PSA e non posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno, saranno verificati in sede di domanda di pagamento; il mancato rispetto di tali adempimenti comporterà la revoca totale del contributo.

Per la formazione della graduatoria saranno applicate le seguenti priorità con relativi punteggi:

Parametri territoriali

Localizzazione degli interventi in Zona D	punti 50
Localizzazione degli interventi in Zona B	punti 25

Parametri soggettivi/aziendali

Imprese operanti nel settore della ricettività (codici ATECO – sezione I - divisione 55)	punti 10
Imprese operanti nel settore della ristorazione (codici ATECO – sezione I – divisione 56)	punti 5
Imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio (Codici ATECO – sezione G – divisione 47)	punti 10
Imprese operanti nel settore dei servizi a supporto del turismo come: noleggio biciclette, trasporto persone e bagagli, guide ambientali e turistiche, noleggio attrezzature sportive, (codici ATECO – sezione H – divisione 49.3; sezione N – divisioni 77.21 e 79)	punti 10
Imprese operanti nel settore di attività creative, artistiche, entertainment, culturali e sportive (codici ATECO – sezione R)	punti 10
Imprese operanti nel settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche (codici ATECO – sezione M – divisioni 70, 71, 72)	punti 5
Imprese operanti nel settore ICT e dei servizi di assistenza hardware, software e di servizi alla persona (codici ATECO – sezione S – divisione 95 e 96)	punti 5
Aziende che richiedono finanziamenti per realizzazione/ristrutturazione/organizzazione di servizi fruibili ai portatori di handicap. Investimenti aggiuntivi a quelli previsti per legge per garantire l'accesso alle strutture e ai servizi delle persone disabili	punti 10
Attivazione servizi o attività economiche analoghe non presenti nell'ambito territoriale (secondo il livello sub comunale minimo: ad esempio località, frazione) oggetto dell'investimento	punti 10
Rilevanza della componente femminile e/o giovanile in termini di partecipazione societaria (i requisiti di impresa femminile e/o giovanile sono riportati nell'Allegato 9)	punti 10

Per le imprese già costituite, il punteggio relativo ai parametri soggettivi/aziendali è assegnato sulla base delle caratteristiche aziendali già possedute e dimostrate in sede di domanda di sostegno.

Per le persone fisiche, il punteggio relativo ai parametri soggettivi/aziendali è assegnato sulla base di quanto indicato nel PSA allegato alla domanda di sostegno.

Il rispetto dei parametri dichiarati nel PSA ed oggetto di attribuzione di punteggio verrà verificato in sede di domanda di pagamento, il mancato rispetto di tali adempimenti comporterà la revoca totale del contributo.

Non saranno ammessi a contributo i progetti che non raggiungono un **punteggio minimo di punti 15** sommando tutti i parametri soggettivi/aziendali.

A parità di punteggio sarà data priorità ai progetti con spesa ammissibile a contributo con valore più alto.

In relazione agli esiti della graduatoria, il Gal Valli Marecchia e Conca provvederà ad assumere gli atti di concessione del contributo e comunicarli ai beneficiari fino all'ultimo progetto finanziato integralmente con le risorse disponibili.

Nel caso in cui l'ultima domanda ammissibile in graduatoria risulti parzialmente finanziabile per carenza fondi, il GAL Valli Marecchia e Conca chiederà formale conferma dell'accettazione parziale del premio o eventuale rinuncia allo

stesso mantenendo la posizione in graduatoria. In caso di accettazione, il beneficiario sarà tenuto alla realizzazione dell'intero progetto ammesso.

Sezione II - Procedimento e obblighi generali

8. Competenze, domande di sostegno e pagamento e relative procedure

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta al Gal Valli Marecchia e Conca, mentre la competenza dell'istruttoria della domanda di pagamento spetta al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini.

8.1 Presentazione delle domande

Le domande di sostegno, pagamento, variante, anticipo, le rettifiche vanno presentate utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG), secondo la procedura definita dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), disponibile all'indirizzo <https://agreagestione.regione.emilia-romagna.it/opendocument/normativa/search> selezionando come Tipo documento= "disposizioni AGREA" e inserendo come testo di ricerca libera "procedura operativa generale" selezionando "Oggetto".

Dematerializzazione della documentazione

In considerazione di quanto previsto nella procedura generale AGREA per la presentazione delle domande, al punto 5.2 (documentazione in forma dematerializzata o in forma fisica), si specifica che la documentazione allegata alla domanda è sempre da produrre in forma dematerializzata e caricata in formato digitale su SIAG.

Le domande di sostegno devono essere presentate al Gal Valli Marecchia e Conca successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Gal Valli Marecchia e Conca www.vallimarecchiaconca.it ed **entro il termine perentorio del giorno 16/10/2020 ore 12.00 PROROGATO AL 16/11/2020 ore 12.00.**

E' ammessa la presentazione da parte di ciascun richiedente di una sola domanda.

La documentazione allegata alla domanda è sempre da produrre in forma dematerializzata, e quindi da caricare in formato digitale su SIAG, ai sensi della procedura generale per la presentazione delle domande definita da AGREA, sopra indicata.

La domanda per la concessione dell'aiuto è **soggetta all'apposizione dell'imposta di bollo**, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a Euro 16,00, fatte salve eventuali modificazioni) è assicurato mediante l'annullamento e conservazione in originale della marca da bollo, apposta sull'Allegato 7 al presente bando, che farà parte integrante della domanda di sostegno. L'annullamento si attuerà apponendo la data di sottoscrizione del modulo, lasciando evidente tuttavia il **numero identificativo (seriale)**.

In fase di istruttoria sarà effettuato il controllo del contrassegno mediante il servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e disponibile sul sito:

<http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

Inoltre, in fase di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario avrà l'obbligo di mostrare l'originale della marca da bollo, per un definitivo riscontro.

Per i beneficiari **"A. Persone fisiche"** e considerata la particolarità dell'operazione, si specifica che in fase di domanda il fascicolo dovrà essere costituito dai dati personali, con la presenza del documento di identità e del codice fiscale. Qualora la persona fisica richiedente decida di costituire una società, essa dovrà presentare domanda di variante al fine di:

- trasmettere la documentazione relativa alla società e dimostrare il mantenimento dei requisiti di accesso e la disponibilità del bene;
- distinguere nel piano degli investimenti le spese riferite alla persona fisica dalle spese riferibili alla società subentrante (inserimento della società nel quadro azienda, creazione di una nuova unità aziendale relativa alle società e associazione delle spese alla persona fisica e alla società per le quote di rispettiva competenza).

In fase di istruttoria della domanda di variante, il GAL valuterà i requisiti della società (continuità tra persona fisica e società, controllo, obblighi delle parti). In caso di esito positivo dell'istruttoria, il GAL trasmetterà nuova concessione che distinguerà per la persona fisica e per la società le tipologie di spese ammissibili e il relativo periodo di eleggibilità, vincoli e impegni di ciascuno.

8.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti allegati, pena la non ammissibilità:

- Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) contenente gli aspetti finanziari e progettuali dell'investimento (Allegato 4 – Relazione tecnica di progetto). Dovranno essere evidenziate, con una disaggregazione per voce di costi, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il progetto per la comunicazione di avvio del PSA (vedi par. 8.4). Nel caso di beneficiario – A) persona fisica – il PSA dovrà indicare con esattezza il settore di attività e il relativo codice ATECO che verrà attivato in riferimento all'impresa in via di costituzione. Il controllo del rispetto di tale adempimento sarà eseguito in sede di domanda di pagamento. Il mancato rispetto di tale adempimento e l'eventuale difformità tra quanto dichiarato in domanda di sostegno i quanto verificato in domanda di pagamento comporterà la revoca totale del contributo;
- Idonea documentazione che dimostri la disponibilità del bene oggetto di investimento;
- dichiarazione relativa alla condizione di essere impresa di dimensione micro o piccola, con riferimento alla disciplina ed al *format* riportati nell'Allegato 2 (da rendere solo per la tipologia di beneficiario – B) micro e piccole imprese);
- prospetto di raffronto preventivi (Allegato 5) e documentazione attestante la ricerca di mercato effettuata (ad esempio stampa della mail/PEC di richiesta di preventivo e relativa ricevuta/risposta).

La domanda dovrà inoltre contenere i seguenti allegati:

- dichiarazione di avvenuto adempimento relativo al pagamento dell'imposta di bollo (Allegato 7);
- mandato per la consultazione della posizione in anagrafe delle aziende agricole (Allegato 8).

Il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base d'offerta contenuta in 3 preventivi (da allegare alla domanda di sostegno) redatti da diverse imprese fornitrice specializzate, acquisiti dal beneficiario o soggetto da lui delegato, omogenei per oggetto, datati e sottoscritti. I preventivi devono essere omogenei, dettagliati, comparabili e non prevedere importi “a corpo”; occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta (Allegato 5) firmato dal Legale Rappresentante. Si specifica che nel caso il preventivo prescelto non sia quello di minore importo occorre una relazione tecnica dettagliata a giustificazione, fermo restando il riconoscimento dell'importo corrispondente al preventivo minore. Analoga procedura deve essere seguita nel caso della presenza di meno di tre preventivi.

I sopraindicati preventivi devono essere richiesti dal beneficiario o suo delegato, omogenei per oggetto, riportare la data e gli estremi della ditta emittente, firmati e timbrati. Oltre a ciò è necessario allegare la documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato effettuata (ad esempio stampa della mail/PEC di richiesta preventivo e relativa ricevuta/risposta).

In caso di attrezzature per le quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore.

L'utilizzo di un solo preventivo può altresì ricorrere nel caso di elementi di completamento/implementazione di dispositivi preesistenti, facendo ricorso al medesimo fornitore.

Le domande, **in caso di progetti che prevedano interventi di costruzione, ristrutturazione/riqualificazione d'immobili**, dovranno essere corredate inoltre dalla seguente ulteriore documentazione:

1. copia degli elaborati tecnici e dei disegni progettuali allegati al titolo abilitativo ad eseguire i lavori oggetto della domanda ed estremi del titolo abilitativo;

Qualora per la realizzazione dell'opera non sia necessario alcun titolo abilitativo (permesso di costruire, CIL o SCIA) occorre presentare apposita dichiarazione del progettista attestante l'immediata cantierabilità del progetto.

Qualora il titolo abilitativo richiesto non risulti ancora rilasciato dal comune o non sia efficace al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione del progettista dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al comune e sarà cura del beneficiario comunicare al Gal VMC, entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno stabilita dal presente avviso, pena la decadenza della domanda di sostegno stessa, i dati relativi all'avvenuto rilascio o efficacia del titolo abilitativo, al fine di permettere il perfezionamento dell'istruttoria. In tale ipotesi qualora copia degli elaborati tecnici e dei disegni progettuali allegati al titolo abilitativo ad eseguire i lavori oggetto della domanda siano stati modificati rispetto a quelli presentati, sarà cura del richiedente ripresentarli al Gal VMC entro comunque 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda di sostegno stabilita dal presente avviso, pena la decadenza della domanda di sostegno stessa;

2. relazione tecnica illustrativa del progetto firmata dal professionista qualificato che dovrà indicare:

- nel caso il progetto preveda opere edili, la documentazione autorizzativa che ai sensi della normativa vigente deve essere presentata al comune per la realizzazione delle opere con gli estremi di consegna;
- elenco delle autorizzazioni e dei provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi con indicazione della data del loro rilascio (compresa eventuale Valutazione di Impatto Ambientale e/o Valutazione di Incidenza Ambientale per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS se previste dalla normativa attuale). Per le pratiche in corso dovrà essere fornita la data di presunto rilascio;

3. elaborati grafici: disegni quotati nelle opportune scale di dettaglio con evidenziazione dello stato di fatto, di progetto e degli interventi se non presenti nella documentazione di cui al punto 1 (in caso di progetti che prevedono interventi di costruzione, ristrutturazione/riqualificazione d'immobili);

4. documentazione fotografica degli immobili oggetto di intervento (almeno una foto per prospetto e dei più importanti dettagli oggetto di intervento) (in caso di progetti che prevedono interventi di costruzione, ristrutturazione/riqualificazione d'immobili);

5. computo metrico estimativo calcolato adottando i prezzi unitari previsti nel Prezzario unico regionale [<http://territorio.region.emilia-romagna.it/osservatorio/Elenco-regionale-prezzi>] o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua più recente versione;

6. stralcio della Carta Tecnica Regionale (scala 1:5.000), con evidenziati i confini dell'impresa e dei beni immobili oggetto di intervento (in caso di progetti che prevedono interventi di costruzione, ristrutturazione/riqualificazione d'immobili);

7. copia delle visure catastali e dei mappali (scala 1:2.000) relativi agli immobili su cui si intende eseguire le opere. Con riferimento alla posizione validata risultante dall'Anagrafe regionale delle aziende agricole, dovrà risultare posseduto al momento della domanda un idoneo titolo di proprietà, ovvero titolo di possesso delle aree con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 19 della L.R. 15/1997 con riferimento alla tipologia degli interventi da realizzare ed alla data presunta di inizio del vincolo con riferimento alla data di fine lavori prevista. In caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso deve risultare debitamente registrato.

8. Scheda di autovalutazione (allegato 10)

Per tutti i tipi di beneficiari, qualora l'investimento ricada su beni immobili e/o terreni non di proprietà, occorre produrre dichiarazione di assenso del proprietario all'esecuzione degli interventi.

Al fine della determinazione dei costi relativi alle varie tipologie di investimento previste in domanda di sostegno, occorrerà presentare:

- Per tutto quanto previsto nel computo metrico estimativo dovranno essere forniti almeno 2 preventivi di ditte specializzate.
- Per opere, strutture, impianti e dotazioni non riconducibili ai suddetti prezzari, dovranno essere forniti almeno 3 preventivi di ditte specializzate.
- Per le spese generali e tecniche devono essere presentate tre offerte per ogni tipologia di servizio o prestazione professionale identificati.

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti sopra richiamati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo.

8.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria

Entro 90 giorni dalla scadenza del presente avviso, il Gal VMC effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che il soggetto richiedente sia in possesso di tutti i requisiti previsti e che gli investimenti risultino ammissibili, provvedendo inoltre all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione.

La prima fase, relativa alla ricevibilità riguarderà la verifica di:

- Presentazione della domanda nei termini previsti dall'avviso pubblico;
- La presenza di tutti gli allegati obbligatori di cui al precedente paragrafo 8.2;
- La corretta sottoscrizione della domanda così come definito nel manuale di AGREAS relativo alla compilazione delle domande di sostegno.

Le domande che risulteranno irricevibili saranno sottoposte ad un provvedimento di decadenza totale degli aiuti, mentre per quelle ricevibili si procederà alla seconda fase relative all'istruttoria tecnico-amministrativa.

Durante la fase di istruttoria tecnico amministrativa, qualora si dovesse rendere necessario, il Gal potrà chiedere chiarimenti al fine di poter concludere il procedimento istruttorio. Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della domanda di sostegno.

Saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7, esclusivamente i punteggi richiesti nella domanda di sostegno presentata sulla piattaforma SIAG.

La graduatoria sarà utilizzata fino all'esaurimento delle risorse destinate all'attuazione del presente avviso. Nel caso di risorse insufficienti a soddisfare l'ultima domanda utile in graduatoria, il Gal verificherà se le risorse disponibili siano pari ad almeno il 50% del contributo concedibile e comunque nel limite massimo del 2% della dimensione del presente bando. In caso negativo, la domanda non è ammessa a finanziamento (neanche parzialmente); in caso positivo la domanda è ammissibile e la concessione va effettuata per l'intero importo ammissibile. Le risorse non disponibili in fase di concessione saranno recuperate dalle economie che si determineranno durante l'esecuzione dei lavori e il pagamento di tutte le domande ammesse a finanziamento.

Su di un campione pari al 5% delle domande che hanno superato l'istruttoria di ricevibilità, verranno effettuati i seguenti ulteriori controlli:

- Della veridicità delle dichiarazioni sostitutive con l'agenzia delle entrate;
- Veridicità dei preventivi allegati con i fornitori.

A conclusione dell'attività, il Gal Valli Marecchia e Conca assume uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta al Gal Valli Marecchia e Conca l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle domande.

Il Responsabile del Procedimento provvede alle verifiche in ordine all'applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti "De Minimis" ed alla richiesta del codice rilasciato dal registro nazionale aiuti di stato (COR) dei beneficiari coperti dallo stanziamento ed in esistenza alle stesse provvede alla esclusione o alla variazione degli importi.

Dopo tali verifiche il Consiglio di Amministrazione del Gal Valli Marecchia e Conca approva la graduatoria composta sia dai beneficiari finanziabili, per i quali viene richiesto il codice COR, e ai quali sarà effettuata la concessione, sia dai soggetti ammessi in graduatoria, ma non finanziabili per carenza di risorse, per i quali viene unicamente indicato l'importo. Con riferimento a questi ultimi, in caso di successivo scorrimento della graduatoria, l'importo originariamente indicato potrà essere oggetto di variazione a seguito delle verifiche sul "De Minimis" e del conseguente rilascio del Codice COR. Tale verifica sarà effettuata solo a fronte della disponibilità finanziaria.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet del Gal Valli Marecchia e Conca e sarà utilizzata fino all'esaurimento delle risorse destinate all'attuazione del presente avviso.

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Gal Valli Marecchia e Conca procederà all'assunzione degli atti di concessione dei sostegni e alla relativa comunicazione al beneficiario.

Responsabile del procedimento amministrativo e referente per le informazioni relative al presente avviso è il Dott. Leonardo Mariani.

La graduatoria avrà validità di 24 mesi a far data dalla sua approvazione, in questo periodo eventuali risorse aggiuntive derivate da:

- rinunce, economie e/o varianti nella realizzazione dei PI
- varianti del piano finanziario del PAL

saranno attribuite ad eventuali domande ammissibili ma non finanziabili.

8.4 Tempi di avvio del PSA e di realizzazione del progetto

Il beneficiario dovrà dare avvio al Piano di sviluppo aziendale (PSA) a partire dalla data di protocollazione della domanda di sostegno ed entro e non oltre 4 mesi **300 giorni** dalla data di concessione pena la revoca della concessione. Il rispetto di tale tempistica verrà verificato in sede di domanda di pagamento a fronte della presentazione della documentazione attestante l'avvio del PSA nei termini sopra descritti (fatture, documenti di trasporto, incarico o conferma d'ordine a ditte e/o professionisti per l'esecuzione degli investimenti previsti). In ogni caso la liquidazione ultima non potrà avvenire dopo il **31/12/2022 30/06/2023**.

I lavori dovranno essere conclusi e rendicontati, nonché presentata la domanda di pagamento a saldo entro il termine massimo fissato nella comunicazione di concessione del sostegno. La domanda di pagamento potrà essere presentata esclusivamente al termine della completa realizzazione del Piano di sviluppo aziendale (PSA). Potranno essere concesse proroghe al termine unico di fine lavori, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo per un massimo complessivo di 6 mesi, su specifica e motivata richiesta del beneficiario, da trasmettere al Gal VMC almeno 30 giorni prima della scadenza del termine. Il Gal Valli Marecchia e Conca si riserva di non concedere proroghe al suddetto termine se alla richiesta non sarà allegata adeguata motivazione e documentazione.

Il mancato rispetto del termine unico fissato per la fine lavori, la rendicontazione e la presentazione della domanda di saldo comporta le sanzioni di cui al paragrafo "Revoche e sanzioni" del presente avviso.

La mancata esecuzione dei lavori o la rinuncia al sostegno dopo la comunicazione di concessione comportano la revoca del sostegno medesimo e precludono la possibilità per l'interessato di presentare ulteriori domande di sostegno sull'operazione oggetto del presente avviso nell'ambito della programmazione del PSR 2014-2020.

8.5 Varianti

Il progetto deve essere realizzato nella sua interezza sostanziale e comprensivo di tutte le opere od attrezzature che hanno inciso sulle priorità e criteri adottati per la formazione della graduatoria. Non potranno pertanto essere approvate varianti che incidano sull'ammissibilità e sulla collocazione in graduatoria.

Potrà essere presentata al massimo una variante al progetto approvato.

L'autorizzazione ad eseguire eventuale variante dovrà essere richiesta dal beneficiario almeno 30 giorni prima della loro realizzazione e comunque almeno 35 giorni prima del termine di presentazione della domanda di pagamento a saldo al Gal Valli Marecchia e Conca.

Le deliberazioni assunte in ordine alle varianti richieste saranno comunicate per iscritto al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di variante. In caso di varianti che comportino aumento di spesa, il sostegno concesso resta invariato.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenute in un importo non superiore al 10% dell'importo ammesso, al netto della voce spese generali, e che non alterino le finalità del progetto presentato e nel rispetto delle valutazioni di congruità ed economicità della spesa.

Non sono considerate varianti i cambi di fornitore rispetto a quello intestatario del preventivo, purché sussista una palese identificazione del bene, fermo restando il limite di spesa ammesso in sede di concessione.

Non sono ammesse varianti per cambio di localizzazione degli interventi o cambio beneficiario.

In caso di varianti di valore superiore al 10% e per modifiche sostanziali al progetto (anche per importi inferiori al 10%), andrà presentata al Gal Valli Marecchia e Conca domanda di variante utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG). Eventuali spese per lavori realizzati in difformità sostanziale al progetto presentato e non autorizzate non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.

Non è da calcolare nel conteggio di numero di varianti presentabili la domanda di variante presentata dalla persona fisica che si costituisce in società di persone o di capitali.

8.6. Domanda di pagamento

Le domande di pagamento dovranno pervenire tramite il Sistema Informativo di Agrea al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Rimini.

Le domande di pagamento, di anticipo e a saldo, nel caso di domanda di sostegno presentata da persona fisica che ha poi costituito impresa sotto forma societaria, dovranno essere presentate distintamente da parte del beneficiario persona fisica e da parte del beneficiario-società sulla base delle relative spese sostenute.

Adempimenti necessari all'effettuazione dei controlli "antimafia" (d.lgs. n. 159/2011)

Affinché gli uffici istruttori possano inoltrare sulla BDNA la richiesta della relativa documentazione, i beneficiari dovranno inserire o aggiornare sull'anagrafe regionale, contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento, o al massimo prima della loro liquidazione, le autocertificazioni necessarie, nella sezione dedicata al "D. Lgs. 159".

Gli uffici istruttori che devono richiedere la documentazione antimafia, chiederanno formalmente, al beneficiario che non avesse già ottemperato o che avesse in anagrafe autocertificazioni scadute, di inserirle o aggiornarle, sospendendo il procedimento, ed assegnando un termine entro il quale il beneficiario dovrà provvedere. Decorso tale termine senza che il beneficiario abbia ottemperato a quanto richiesto, la domanda di pagamento sarà respinta.

Il sostegno potrà essere erogato con le seguenti modalità:

- anticipo, pari al 50% del sostegno concesso, a presentazione di apposita domanda di pagamento;
- saldo al termine dell'intervento a presentazione di apposita domanda di pagamento così come definito dal paragrafo 8.7.

Domande di pagamento di anticipo

L'erogazione dell'anticipo è subordinata alle seguenti condizioni:

- che la domanda di pagamento per l'anticipo sia supportata da apposita garanzia fidejussoria a favore dell'Organismo pagatore emessa da parte di Enti autorizzati;
- la domanda di pagamento di anticipo potrà essere erogata solo sulle spese di investimento. Si ricorda che le spese preparatorie funzionali all'investimento (studi di fattibilità, consulenze, onorari, compensi...) non vanno considerate nella valutazione del tipo di intervento ai fini dell'erogazione dell'anticipo
- la garanzia deve essere rilasciata per il 100% dell'importo del pagamento richiesto in anticipo, utilizzando schemi e modalità approvate da AGREAS;
- lo svincolo della fidejussione sarà disposto solo successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo di saldo.

8.7 Domande di pagamento a saldo

Entro 18 mesi dalla data della notifica di concessione, il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento secondo le modalità definite da AGREAS. Si precisa che la domanda di pagamento a saldo potrà essere presentata unicamente ad ultimazione del PSA.

Nel caso di beneficiario che si costituisce in società (di persone o di capitali) devono essere presentate domande di pagamento distinte da parte del beneficiario-persona fisica e della società costituita per la rendicontazione delle spese sostenute da ciascuno.

In caso di mancato rispetto di tali termini (sia in relazione alla conclusione del progetto, che in relazione alla data di protocollazione della domanda di saldo su SIAG), si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo punto 12 del presente bando.

Solo per i beneficiari **“A. Persone Fisiche”**, in fase di domanda di pagamento, il fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle aziende agricole, dovrà essere aggiornato, anche con la presenza della partita IVA e della Camera di Commercio, ove necessaria. In caso di situazione di esenzione, dovrà essere presente altresì autocertificazione dell'esenzione dall'obbligo di iscrizione alla CCIAA ai sensi della L. 77/97 art. 2, comma 3. Il rispetto di tali adempimenti verrà verificato in sede di domanda di pagamento.

Si specifica che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- rientri nell'elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dal presente bando e nel progetto approvato;
- sia stata sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di aiuto e la data di presentazione del rendiconto finale;
- le fatture siano emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario dell'aiuto;
- le fatture risultino saldate dal soggetto beneficiario dell'aiuto.

Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare, nel campo note, l'indicazione del Programma regionale, della Sottomisura, Codice intervento da PAL o titolo azione e del Codice Unico di Progetto (CUP), se già disponibile al

momento dell'emissione la dicitura da inserire è la seguente: "PSR 2014-2020- Emilia-Romagna – Misura 19.2.02 Azione 14 - CUP". Il codice CUP da inserire verrà comunicato contestualmente all'atto di notifica del contributo.

Ciò premesso contestualmente alla domanda di pagamento il beneficiario costituito in impresa individuale o società dovrà presentare la seguente documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del progetto e della regolarità degli interventi effettuati:

1. relazione relativa allo stato finale dei lavori con allegata eventuale documentazione fotografica;
2. copia dei giustificativi di spesa che dovranno necessariamente essere riferiti alla P. IVA della neoimpresa. Nel rispetto di quanto disposto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" approvato dal MPAAF saranno ritenuti ammissibili solo le modalità di pagamento a mezzo Bonifico e/o Ricevuta bancaria (Ri.ba);
3. copia estratti conto bancari;
4. estremi della DIA/SCIA, se necessaria ai termini di legge, presentata in Comune per l'esercizio dell'attività oggetto di finanziamento;
5. estremi di tutte le ulteriori autorizzazioni rilasciate dall'Ente competente (non ricomprese dal certificato di conformità edilizia), individuate nella domanda di sostegno nell'ambito della dichiarazione del progettista;
6. documentazione attestante l'avvio del PSA nei termini dettati nel paragrafo "8.4 Tempi di avvio del PSA e di realizzazione del progetto". Dovranno pertanto essere forniti fatture, documenti di trasporto, incarico o conferma d'ordine a ditte e/o professionisti per l'esecuzione degli investimenti previsti per la realizzazione degli investimenti inseriti in domanda. In caso di beneficiari "A) persone fisiche", detti documenti dovranno essere intestati alla nuova impresa costituita. Per tutti i tipi di beneficiari, l'avvio del PSA dovrà avvenire nel periodo compreso fra la data di protocollazione della domanda di sostegno ed entro e non oltre 4 mesi dalla data di concessione;
7. verbale di regolare esecuzione delle opere nel caso di opere edili, in coerenza con la tempistica della domanda e di realizzazione del PSA;
8. ogni eventuale ulteriore documento necessario a comprovare la completa realizzazione del PSA;
9. eventuale ulteriore documentazione specificatamente richiesta nell'atto di concessione.

La rendicontazione deve essere supportata da un riepilogo delle spese sostenute, suddivise per le voci indicate in sede di istruttoria di ammissibilità, al fine di consentire il riscontro dei documenti della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa.

Inoltre, si specifica che in sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

Il beneficiario – persona fisica deve allegare alla domanda di pagamento la documentazione prevista dai punti 2 e 3 del presente paragrafo.

Entro i successivi 60 giorni, di norma, il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini dovrà verificare la sussistenza dei requisiti e procedere all'adozione dell'atto di liquidazione.

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Informativo AGREAS (SIAG). La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

Il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini, esperite le verifiche finali relative agli interventi realizzati, assumerà l'atto di liquidazione e lo trasmetterà ad AGREAS, che erogherà il sostegno liquidato.

8.8 Tracciabilità dei pagamenti

Tutti i pagamenti inerenti i progetti finanziati devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico o ricevuta bancaria, assegno, carta di credito, bancomat, bollettino o vaglia postale, MAV (bollettino di pagamento mediante avviso) o tramite il modello F24 secondo quanto indicato al paragrafo 4.16 delle "Linee guida sull'ammissibilità delle

spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi”, di cui all’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni del 9 maggio 2019.

Non è mai ammesso il pagamento in contante.

La documentazione di spesa effettuata deve essere riconducibile al beneficiario della domanda e documentatamente riscontrabile. Nel caso di ditta individuale è ammesso l’utilizzo di conto corrente bancario o postale anche cointestato ad altre persone. Nel caso di società semplice è ammesso il pagamento anche sostenuto dai singoli soci.

9. Controlli

Per quanto riguarda i controlli amministrativi sulle domande di sostegno si richiama quanto disposto dall’art. 48 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Verranno eseguiti i seguenti controlli sulle domande di pagamento, secondo le modalità definite da AGREA in appositi manuali procedurali:

- a) amministrativi, finalizzati a verificare le condizioni di ammissibilità della domanda, i costi sostenuti e i pagamenti effettuati, le condizioni di ammissibilità della spesa;
- b) in loco, su un campione di domande, finalizzati a verificare gli aspetti definiti dall’art. 51 del Reg. (UE) n. 809/2014;
- c) “ex post”, per verificare il mantenimento della destinazione d’uso degli investimenti e di eventuali impegni assunti.

L’esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell’aiuto.

10. Esclusione e vincoli

Non potranno accedere al sostegno gli investimenti proposti da soggetti che al momento della domanda di sostegno risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della LR 15/1997.

I beni acquistati e le opere realizzate nell’ambito dei progetti finanziati sono soggetti a:

- vincolo di destinazione come disposto dall’art. 19 della LR n. 15/1997 e al mantenimento dell’attività imprenditoriale avviata come disposto dall’art. 71 del Reg. (UE) 1303/13;
- vincolo di durata relativo alla conduzione dell’attività art. 71, paragrafo 1, comma 3, del Reg. (UE) 1303/2013, che consente di ridurre da cinque a tre anni la durata del vincolo nel caso di mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.

Agli investimenti finanziati si applica, inoltre, l’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 relativo alla stabilità delle operazioni che prevede, tra l’altro, il rimborso del contributo concesso qualora si verifichino determinate condizioni nei cinque anni successivi al pagamento a saldo del contributo.

11. Obblighi informativi

Per quanto riguarda gli obblighi informativi in capo ai beneficiari, si rimanda a quanto previsto nella D.G.R. n. 1630 del 7.10.2016 nella quale sono disciplinate le modalità di adempimento dei predetti obblighi ed i livelli di gravità, entità e durata delle eventuali violazioni e delle conseguenti riduzioni/esclusioni.

12. Riduzioni del sostegno, revoche e sanzioni

Riduzioni del sostegno

Vengono identificati due impegni:

- 1) Rispettare i vincoli di destinazione d’uso previsti dalla LR n. 15/97;
- 2) Non sospendere, durante il periodo di validità dei vincoli indicati al precedente punto 1), l’utilizzo delle opere finanziate per un periodo superiore a tre anni nel caso di beni immobili e a due anni nel caso di beni diversi dai beni immobili.

Ai fini delle riduzioni i termini degli impegni decorrono dalla data dell'atto che dispone il pagamento finale a saldo. Qualora in sede di controllo emerga il mancato rispetto del residuale periodo vincolativo e non risultino richieste/autorizzazioni di rimozione anticipata di cui al suddetto art. 19 della LR 15/97, si procederà al recupero dell'indebito percepito ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014 secondo la seguente tabella:

Fattispecie impegno – violazione riscontrata	Percentuale di riduzione
1) Rispettare i vincoli di destinazione d'uso previsti dalla L.R. 15/97 (10 anni per i beni immobili e 5 anni per ogni altro bene); mancato rispetto dei vincoli di destinazione	Proporzionale al periodo di mancato rispetto del vincolo
2) Non sospendere, durante il periodo di validità dei vincoli indicati al precedente punto 1), l'utilizzo delle opere finanziarie per un periodo superiore a tre anni nel caso di beni immobili e a due anni nel caso di beni diversi dai beni immobili; mancato utilizzo del bene	Proporzionale al periodo di mancato rispetto del vincolo
3) Rispettare il vincolo di durata relativo alla conduzione dell'attività art. 71, paragrafo 1, comma 3, del Reg. (UE) 1303/2013, che consente di ridurre da cinque a tre anni la durata del vincolo nel caso di mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI; mancato rispetto del vincolo	Proporzionale al periodo di mancato rispetto del vincolo

La riduzione di cui all'impegno 2) e 3) è da applicarsi, se ne ricorrono le condizioni, solo in alternativa a quella dell'impegno 1) e non in aggiunta.

Condizioni:

- 1) Impegno dalla data dell'atto di pagamento a saldo al termine del periodo vincolativo;
- 2) Impegno ad utilizzare il bene dalla data dell'atto di pagamento a saldo al termine del periodo vincolativo (sette anni per i beni immobili, in quanto è consentita una sospensione massima di tre anni, e tre anni per ogni altro bene, in quanto è consentita una sospensione massima di due anni)

Modalità di rilevazione:

- controlli in situ, ex post, straordinari e amministrativi/documentali;
- valutazione delle risultanze verbalizzate.

Parametri di valutazione:

- 1) data accertata di interruzione del vincolo di destinazione/conduzione e entità del contributo erogato;
- 2) anni di non utilizzo del bene (oltre a quelli permessi) e entità del contributo erogato.

In caso di reiterazione di una violazione di un impegno sopra indicato si procede alla revoca totale del contributo concesso.

Revoca e sanzioni

Gli aiuti concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il beneficiario:

- non realizzzi l'intervento nei termini previsti, fatto salvo quanto indicato nel presente paragrafo per il ritardo fino a 50 giorni di calendario rispetto alla scadenza indicata nella comunicazione di concessione del contributo di cui al precedente paragrafo "Esecuzione dei lavori, termini e proroghe";
- realizzzi opere sostanzialmente difformi da quelle ammesse al sostegno;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste dal presente avviso e nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali gli aiuti sono stati concessi. Gli obiettivi si intendono comunque non raggiunti quando viene dimostrato il mancato utilizzo delle opere finanziarie per un periodo superiore a tre anni nel caso di beni immobili e a due anni nel caso di beni diversi dai beni immobili, nell'arco di durata del vincolo previsto dall'art. 19 della LR n. 15/1997, fatte salve cause di forza maggiore. La sospensione della DIA/SCIA di cui agli artt. 10 e/o 26 della LR n. 4/2009 per i periodi di tempo predetti è motivo di revoca, sempre fatte salve cause di forza maggiore;

- ostacoli il regolare svolgimento dei controlli;
- fornisca indicazioni non veritieri tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- in tutti gli altri casi previsti dal presente avviso e dalla normativa vigente nonché dagli atti regionali, nazionali e comunitari che saranno emessi in applicazione della normativa comunitaria per la programmazione 2014-2020 in particolare il Reg. (UE) n. 1305/2013 e il Reg. (UE) n. 809/2014.

In caso di revoca del sostegno si procederà secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni 5 da ogni agevolazione in materia di agricoltura ai sensi dell'art. 18, comma 3, LR 15/1997.

Per le difformità riscontrate in relazione alle spese riconoscibili in sede di verifica della domanda di pagamento, si applicano le sanzioni previste dall'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014.

In sede di liquidazione a saldo del contributo sarà applicata una sanzione pari a:

- 1% del contributo ammissibile a saldo per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla scadenza indicata nella comunicazione di concessione del contributo di cui al precedente paragrafo "Esecuzione dei lavori, termini e proroghe", fino a un massimo di 50 giorni di calendario. Oltre tale termine la domanda di saldo non sarà pagata e si procederà alla revoca del contributo.

La sanzione di cui al punto precedente si applica all'importo liquidabile a saldo risultante dopo l'applicazione di ogni altra valutazione, riduzione o sanzione.

Ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 i contributi sono inoltre rimborsati dal beneficiario qualora entro 5 anni dall'atto di pagamento finale a saldo si verifichi:

- cessazione o rilocalizzazione dell'attività al di fuori dell'area di competenza del territorio del Gal VMC.
- cambio di proprietà di una infrastruttura che prosciogli un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico;
- una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

13. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Cinzia Dori, per quanta riguarda l'approvazione della graduatoria l'organo competente è il Consiglio di Amministrazione del Gal VMC, Via Mazzini n. 54 – Novafeltria (Rn).

Gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti sono quelli del Gal Valli Marecchia e Conca, Via Mazzini n. 54 – Novafeltria (Rn) – tel. 0541 1877204 – e-mail: gal@vallimarecchiaeconca.it

PEC: pec@pec.vallimarecchiaeconca.it

Prevenzione del conflitto d'interesse

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, un soggetto privato singolo, qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del Gal Valli Marecchia e Conca, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19. Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del Gal Valli Marecchia e Conca, il soggetto giuridico privato rappresentato ne lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19.

14. Disposizioni finali

Il Gal Valli Marecchia e Conca o il soggetto delegato da Agrea si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure d'esecuzione dei lavori.

Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore, nonché alle disposizioni previste da AGREA per la presentazione delle domande e della relativa modulistica, anche con riferimento al trattamento dei dati personali.

Allegato 1:

Elenco dei Comuni di pertinenza del Gal Valli Marecchia e Conca con l'indicazione dell'area rurale con problemi di sviluppo (Zona D) e quelli in aree ad agricoltura intensiva e specializzata (Zona B)

Tipologia di Area rurale “D” - AREE RURALI CON PROBLEMI DI SVILUPPO

CASTELDELCI RN

MAIOLO RN

NOVAFELTRIA RN

PENNABILLI RN

SAN LEO RN

SANT'AGATA FELTRIA RN

TALAMELLO RN

Tipologia di Area rurale “B” - AREE AD AGRICOLTURA INTENSIVA E SPECIALIZZATA

CORIANO RN

GEMMANO RN

MONDAINO RN

MONTESCUDO-MONTE COLOMBO RN

MONTEFIORE CONCA RN

MONTEGRIDOLFO RN

MORCIANO DI ROMAGNA RN

POGGIO-TORRIANA RN

SALUDECIO RN

SAN CLEMENTE RN

VERUCCHIO RN

Allegato 2:

Definizione di microimprese e piccole imprese di cui all'allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014

Impresa

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «**impresa autonoma**» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «**imprese associate**» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «**imprese collegate**» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) una impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) una impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) una impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) una impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa

può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se alla data di chiusura dei conti un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Nel caso delle imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A tali dati si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate alle imprese associate in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi vengono aggregati in modo proporzionale i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano i dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. n°445/2000)

Da rendersi solo per la tipologia di beneficiario “B. microimprese e piccole imprese” in domanda di sostegno e da rendersi per la tipologia di beneficiario “A. persona fisica” in domanda di pagamento

Il sottoscritto _____ Codice Fiscale _____
in qualità di titolare della ditta _____ con sede nel Comune di _____
Via _____

DICHIARA

- Che la suddetta ditta rientra nella definizione di: PICCOLA IMPRESA
- Che la suddetta ditta rientra nella definizione di: MICRO IMPRESA

DICHIARA INOLTRE

- Di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

Allegare: schema con le relative informazioni;
fotocopia documento di identità.

Data _____

Firma _____

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1) Dati identificativi della neo impresa

Denominazione_____

Indirizzo sede legale_____

Indirizzo eventuale sede operativa_____

Periodo di riferimento:

- dati relativi all'impresa oggetto di insediamento, necessari ai fini del calcolo della dimensione di impresa (tab. a):

Occupati (ULA)	Fatturato €	Totale di bilancio €

- tipologia impresa risultante:

PICCOLA IMPRESA

MICRO IMPRESA

Allegato 3

GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, **per sostenere le spese inerenti il progetto approvato potranno essere utilizzati esclusivamente conti bancari o postali intestati al soggetto beneficiario**. Non sono ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati a soggetti terzi, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Con riferimento alle spese sostenute oggetto di contributo, nell'ambito del controllo amministrativo saranno verificate le fatture originali detenute dal beneficiario e/o la documentazione contabile e bancaria equivalente e collegata. Saranno inoltre intraprese azioni per prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi, cofinanziati dall'Ue o da altri strumenti finanziari.

Per effettuare i pagamenti potranno essere utilizzate **esclusivamente** le seguenti modalità:

1) **Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la documentazione attestante l'effettuazione del bonifico o il pagamento della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito anche nelle forme previste per le operazioni effettuate in modalità "home banking", dalla quale tra l'altro risulti la data ed il numero della transazione eseguita, deve essere chiaramente riconducibile alla pertinente fattura i cui riferimenti devono comparire nella causale.

L'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite, dovrà comunque essere messo a disposizione nel corso dei controlli amministrativi.

Qualora l'ordine di pagamento preveda una data di esecuzione differita, il momento del pagamento è individuato nella data di esecuzione dell'ordine.

Nel caso particolare di **pagamento tramite finanziaria**, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non transiti sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, esclusivamente qualora si riscontrino almeno le seguenti condizioni nel contratto con il quale il beneficiario si impegna a rimborsare il prestito in rate poste in calcolo in base al tasso d'interesse pattuito:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito,
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 del d. lgs 385/93) sui beni aziendali.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

Sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare, nel campo note, l'indicazione del Programma regionale, della Sottomisura, Codice intervento da PAL o titolo azione e del Codice Unico di Progetto (CUP), se già disponibile al momento dell'emissione la dicitura da inserire è la seguente: "PSR 2014-2020- Emilia-Romagna – Misura 19.2.02 – Azione 11C - CUP". Il codice CUP da inserire verrà comunicato contestualmente all'atto di notifica del contributo.

Saranno considerate ammissibili le rate di eventuali contratti di leasing finanziario pagati nel periodo di validità del PSA.

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO ECONOMICA DI PROGETTO**RICHIEDENTE:** _____ **Domanda AGREA N.** _____

Ragione sociale _____ Sede legale _____

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A PROGETTO ATTUATO:

Il P.S.A., dovrà sviluppare i seguenti punti:

- 1) titolo del progetto;
- 2) la situazione economica di partenza della persona/impresa che chiede il sostegno;
- 3) sede dell'investimento previsto (dettagliare Comune e ubicazione puntuale);
- 4) le tappe essenziali ed obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività: sviluppo dell'azienda con la definizione delle tappe essenziali e degli obiettivi di sviluppo, e, specificamente, i particolari di ogni azione necessaria per lo sviluppo aziendale, incluse quelle:
 - a) inerenti alla rispondenza a criteri di sostenibilità energetica, ambientale degli interventi;
 - b) inerenti le ricadute positive in termini di occupazione;
 - c) inerenti il settore di attività, con particolare attenzione al livello di innovatività del progetto (indicare i codici ATECO dell'impresa);

Nel caso di beneficiario "A. persona fisica": il PSA dovrà indicare con esattezza il settore di attività e il relativo codice ATECO che verrà attivato in riferimento all'impresa in via di costituzione. Il controllo del rispetto di tale adempimento sarà eseguito in sede di domanda di pagamento. Il mancato rispetto di tale adempimento e l'eventuale difformità tra quanto dichiarato in domanda di sostegno e quanto verificato in domanda di pagamento comporterà la revoca totale del contributo.

- 5) investimenti previsti (programma analitico degli investimenti comprensivo di crono programma indicativo);
- 6) dimostrazione che il contributo sarà integralmente utilizzato per lo sviluppo dell'attività;
- 7) sostenibilità tecnico/economica del progetto, anche mediante redazione del relativo cronoprogramma (inizio, fine e previsione dell'implementazione) e del piano finanziario. Le previsioni economico-finanziarie dovranno dimostrare: la sostenibilità economico-finanziaria delle azioni previste. In particolare, Inserire/allegare specifica relazione **debitamente sviluppata** dalla quale si evinca come le prospettive reddituali aziendali (dettagliare) conseguenti all'attuazione del PSA consentiranno di coprire almeno i costi annuali di gestione previsti (dettagliare) inclusi i pagamenti dei mutui eventualmente contratti per la realizzazione degli investimenti;
- 8) eventuale documentazione tecnica a supporto degli investimenti del PSA.
- 9) Preventivo globale dei costi totali dei lavori previsti secondo il seguente schema:

	Anno	Anno	Anno	Totale
- A preventivo	€	€	€	€
- A preventivo	€	€	€	€
- A preventivo	€	€	€	€
TOTALE	€	€	€	€

Dovrà inoltre essere dimostrato idoneo titolo di proprietà o di possesso degli eventuali immobili oggetto di interventi strutturali (edilizi) o di avvio dell'attività per una durata pari almeno al vincolo di destinazione

Note per la compilazione

Il *piano di sviluppo aziendale* proposto si suddivide in parti descrittive e parti alfa numeriche nelle quali vengono tradotte le caratteristiche del piano stesso. E' sia uno strumento gestionale che un documento di presentazione e di formalizzazione dell'idea progettuale.

Eventuali ulteriori elementi che il richiedente ritenga utile fornire per la comprensione del progetto.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegato 5**PROSPECTO DI RAFFRONTO FRA PREVENTIVI DI SPESA**

ACQUISTI PREVISTI	PREVENTIVO/COMP UTO METRICO DITTA PRESCELTA		1° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		2° PREVENTIVO DI RAFFRONTO		MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
	Ditta, n. Prev., data prev.	Importo	Ditta, n. Prev., data prev.	Importo	Ditta, n. Prev., data prev.	Importo	
1)							
2)							
1)							
2)							
1)							
2)							
1)							
2)							

Luogo e data _____

Timbro e firma del beneficiario _____

Allegato 6

RIDUZIONI

Tabelle di riduzione dell'aiuto in caso di mancato rispetto degli impegni in attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 640/2014

Di seguito si riportano per il tipo di operazione analizzato gli schemi relativi alle singole fattispecie di possibili inadempienze individuate e le corrispondenti percentuali di riduzione direttamente applicabili

Descrizione impegno:

- 1) Impegno a proseguire l'attività intrapresa per almeno due anni

FATTISPECIE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Chiusura impresa	Proporzionale al periodo di mancato rispetto del vincolo

- 2) Vincolo di destinazione su beni mobili ed immobili:

FATTISPECIE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Dismissione/cambio destinazione d'uso del bene/porzione di bene finanziato nel corso del periodo vincolativo	Proporzionale al periodo di mancato rispetto del vincolo

- 3) Vincolo di durata relativo alla conduzione dell'attività:

FATTISPECIE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Mancato mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI	Proporzionale al periodo di mancato rispetto del vincolo

Condizioni:

Impegno dal pagamento finale al termine del periodo vincolativo

Modalità di rilevazione: risultato dei controlli in situ, ex post e documentali

Parametri di valutazione:

impegno 1): momento di interruzione dell'impegno e entità del contributo;

impegno 2): momento di interruzione vincolo di destinazione/conduzione e entità del contributo;

impegno 3): momento di interruzione degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI e entità del contributo.

Allegato 7**DICHIARAZIONE IMPOSTA DI BOLLO**

Il sottoscritto, _____
CUAA _____, allega alla domanda di cui all'azione 2 - 6.2.01 "Aiuto all'avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali" la seguente marca da bollo, annullata in data _____



Marca da bollo

La presente marca da bollo non è già stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento, e sarà resa disponibile in fase di verifica finale del progetto.

(firma)

Il presente modulo, quale parte integrante e sostanziale della domanda, dovrà essere sottoscritto secondo le indicazioni del paragrafo 10.1 "Presentazione delle domande" ed allegato alla domanda sul sistema operativo AGREAS in formato pdf

Allegato 8

Mandato al Gal Valli Marecchia e Conca per la consultazione del fascicolo anagrafico di competenza della Regione Emilia-Romagna.

MODELLO DI “MANDATO PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI ISTANZE/DICHIARAZIONI/COMUNICAZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILA-ROMAGNA.”

Il sottoscritto (legale rappresentante) munito del potere di rappresentanza C.F. dell'impresa iscritta all'Anagrafe regionale delle aziende agricole (Reg. RER n.17/2003) con CUAA

CONFERISCE

autorizzazione al Gal Valli Marecchia e Conca C.F. e P.IVA 04267330407 per la consultazione del fascicolo anagrafico, in base all'art. 17 regolamento regionale n. 2/2007, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1789/2017 (convenzione tra i Gruppi di Azione Locale – GAL e la Regione Emilia-Romagna).

Dichiara altresì che il presente documento è conservato in originale presso la sede in cui opera il mandatario e che le copie dei documenti, consegnati dall'interessato per l'espletamento dell'incarico, sono corrispondenti agli originali.

Il consenso è stato reso:

→ per la consultazione del fascicolo anagrafico, in base all'art. 17 regolamento regionale n. 2/2007, di cui alla D.G.R. **n. 1789/2017** (convenzione tra i Gruppi di Azione Locale – GAL e la Regione Emilia-Romagna).

PRIVACY

Presa visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ex art.13 del D. Lgs. n. 196/2003, **ho autorizzato il trattamento dei dati personali da parte del mandatario**, esteso alla comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, per l'effettuazione di operazioni di trattamento mediante il collegamento con il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) per l'espletamento del/degli adempimenti amministrativi riferiti all'incarico conferito.

Luogo

Data

Firma autografa del mandante

NOTE SUPPLEMENTARI: (1) Il testo del mandato contiene le disposizioni minime vincolanti da trasmettere all'Amministrazione Regionale. Il modello è acquisito con scansione con allegata copia fronte/retro di un valido documento d'identità del sottoscrittore (pdf o p7m).

DEFINIZIONE DI IMPRESA FEMMINILE/GIOVANILE

Al fine di determinare la rilevanza della componente femminile e/o giovanile si applicano i seguenti criteri:

A) REQUISITI DI IMPRESA FEMMINILE

Si ha una rilevanza della componente femminile nei seguenti casi:

1. le imprese individuali in cui il titolare è una donna;
2. le società di persone o le società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
3. le società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne;
4. i consorzi composti dal 51% o più da imprese femminili come sopra definite.

I predetti requisiti di prevalente partecipazione femminile devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda al Gal VMC e mantenuti fino alla data di esecutività dell'atto di concessione del contributo.

B) REQUISITI DI IMPRESA GIOVANILE

Si ha una rilevanza della componente giovanile nei seguenti casi:

1. le imprese individuali con titolare di età non superiore a 40 anni;
2. le società di persone o le società cooperative in cui almeno il 60% dei soci è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni;
3. le società di capitali in cui almeno il 60% dei componenti dell'organo di amministrazione è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da persone fisiche di età non superiore a 40 anni;
4. i consorzi composti dal 51% o più da imprese giovanili come sopra definite.

Per persone fisiche di età non superiore a 40 anni si intendono coloro che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età.

I predetti requisiti di prevalente partecipazione giovanile devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda al Gal Valli Marecchia e Conca.

Allegato 10 Autovalutazione relativa al possesso delle priorità e relativi punteggi:Parametri territoriali:

Localizzazione degli interventi in Zona D	punti 50	<input type="checkbox"/>
Localizzazione degli interventi in Zona B	punti 25	<input type="checkbox"/>

Parametri soggettivi/aziendali:

Imprese operanti nel settore della ricettività (codici ATECO – sezione I - divisione 55)	punti 10	<input type="checkbox"/>
Imprese operanti nel settore della ristorazione (codici ATECO – sezione I – divisione 56)	punti 5	<input type="checkbox"/>
Imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio (Codici ATECO – sezione G – divisione 47)	punti 10	<input type="checkbox"/>
Imprese operanti nel settore dei servizi a supporto del turismo come: noleggio biciclette, trasporto persone e bagagli, guide ambientali e turistiche, noleggio attrezzature sportive, (codici ATECO – sezione H – divisione 49.3; sezione N – divisioni 77.21 e 79)	punti 10	<input type="checkbox"/>
Imprese operanti nel settore di attività creative, artistiche, entertainment, culturali e sportive (codici ATECO – sezione R)	punti 10	<input type="checkbox"/>
Imprese operanti nel settore dei servizi a supporto delle imprese (codici ATECO – sezione M – divisioni 70, 71, 72)	punti 5	<input type="checkbox"/>
Imprese operanti nel settore ICT e dei servizi di assistenza hardware, software e di servizi alla persona (codici ATECO – sezione S – divisione 95 e 96)	punti 5	<input type="checkbox"/>
Aziende che richiedono finanziamenti per realizzazione/ristrutturazione/organizzazione di servizi fruibili ai portatori di handicap. Investimenti aggiuntivi a quelli previsti per legge per garantire l'accesso alle strutture e ai servizi delle persone disabili	punti 10	<input type="checkbox"/>
Attivazione servizi o attività economiche analoghe non presenti nell'ambito territoriale (secondo il livello sub comunale minimo: ad esempio località, frazione) oggetto dell'investimento	punti 10	<input type="checkbox"/>
Rilevanza della componente giovanile e/o femminile in termini di partecipazione societaria (i requisiti di impresa femminile e/o giovanile sono riportati nell'Allegato 9)	punti 10	<input type="checkbox"/>
TOTALE (esclusivamente Parametri soggettivi/aziendali)	punti	

Nota: non saranno ammessi a contributo i progetti che non raggiungono un **punteggio minimo di punti 15** sommando tutti e solo i parametri soggettivi/aziendali.

DATA

FIRMA.....

Allegato 11

Azione Specifica 19.2.02.14 "Aiuto all'avviamento e investimenti in neoimprese extragricole"

Dichiarazione sul rispetto del regime "de minimis"

Il sottoscritto _____ Codice Fiscale _____

Indirizzo _____ N. Civico _____ C.A.P. _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____

Titolare o socio dell'impresa denominata _____

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione europea:

- Regolamento n. 1407/2013 *de minimis* generale;
- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo;
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* nel settore della pesca;
- Regolamento n. 360/2014 *de minimis* SIEG.

INFORMATO CHE

- le agevolazioni richieste con la presente domanda sono soggette alle limitazioni e alle indicazioni contenute nel Reg. (UE) n. 1408/2013¹;

¹ Vedi in particolare, artt. 3 e 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013:

Articolo 3 (Aiuti «de minimis»)

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

3. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non traggia un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

8. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Articolo 5 (Cumulo)

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

- non è consentito il cumulo dell'agevolazione concessa con altre agevolazioni pubbliche ottenute per gli stessi scopi contributivi;

DICHIARA

(barrare con una X e compilare le caselle interessate, ove necessario)

- che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese;
- che l'impresa controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede legale in Italia:

-
-
- che l'impresa è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede legale o unità operative in Italia:

di aver verificato, il proprio stato dei contributi in regime de minimis alla data del __/__/2020 sui seguenti siti:

https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza

<https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

- di non aver percepito dal 01/01/2017 contributi in regime “de minimis”;
- di **aver percepito** aiuti “de minimis” dal 01/01/2017 secondo quanto sotto riportato:

Impresa a cui è stato concesso il de minimis	Ente concedente	Riferimento normativo / amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. (UE) de minimis*	Importo dell'aiuto de minimis	
					Concesso	Effettivo

*Indicare:

- A) per aiuti riferiti al Reg. (UE) n. 1407/2013 de minimis generale,
- B) per aiuti riferiti al Reg. (UE) n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo,
- C) per aiuti riferiti al Reg. (UE) n. 717/2014 de minimis nel settore della pesca,
- D) per aiuti riferiti al Reg. (UE) n. 360/2014 de minimis SIEG

e si impegna a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della presente dichiarazione e la concessione del contributo a valere sul Programma oggetto della domanda.

Data

Legale rappresentante